

# LE PRINCIPALI NOVITA' DEL D.L. OMNIBUS: IL CONDONO ANNUALITA' 2018-2022

## RIFERIMENTI

DL n. 113/2024, convertito dalla  
Legge n. 143/2024

+39.0541.626348  
info@studiotorroni.com  
Via Emilia n. 3009  
Santarcangelo (RN)

## IN SINTESI

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **legge di conversione** del c.d. "D.L. OMNIBUS". Illustriamo di seguito le **principali novità**, tra cui il **condono** per le annualità 2018-2022.

### SOGGETTI ISA: CPB 2024-2025 E SANATORIA ANNUALITÀ 2018-2022 (CONDONO) - ART. 2-QUATER

Con la conversione del **Decreto Omnibus** (DL n. 113/2024), è stato introdotto un emendamento volto a consentire ai soggetti ISA di abbinare il **Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024-2025** con la sanatoria delle annualità dal **2018 al 2022**. Questa sanatoria, meglio descritta come un "regime di ravvedimento", permette di definire il maggior imponibile e le imposte dovute, in base al punteggio ISA conseguito, estendendo contestualmente i termini di decadenza dell'accertamento. Si applica anche ai soggetti che non aderiscono alla sanatoria, ma con termini più stringenti.

#### Caratteristiche principali della sanatoria:

- Riservata esclusivamente ai **soggetti ISA**: non è applicabile ai contribuenti che adottano il regime forfetario.
- Richiede l'adesione al **CPB 2024-2025**.
- Può essere utilizzata selettivamente per singole annualità tra il 2018 e il 2022, senza obbligo di coprire l'intero periodo.
- Non prevede il versamento di interessi o sanzioni, come accade invece nel ravvedimento ordinario.
- La sanatoria viene meno in caso di decadenza dal CPB.

L'obiettivo di questa misura è fornire ai contribuenti uno strumento per regolarizzare la propria posizione fiscale, con un approccio graduale che considera il punteggio ISA per la determinazione delle imposte dovute. Tuttavia, resta fondamentale rispettare i termini del CPB per mantenere i benefici della sanatoria.

### "BONUS NATALE" PER I LAVORATORI DIPENDENTI - ART. 2-BIS

Con la conversione in legge del **Decreto Omnibus** (DL n. 113/2024, Legge n. 143/2024), è stato introdotto per il 2024 un contributo straordinario, denominato "**Bonus Natale**", a favore dei lavoratori dipendenti. L'indennità, del valore di **€ 100**, non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è calcolata proporzionalmente ai mesi di lavoro prestati nell'anno.

Per **accedere al Bonus Natale**, i lavoratori dipendenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- Reddito complessivo annuo non superiore a **€ 28.000**, escludendo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e tenendo conto anche della quota esente dei redditi dei c.d. "impatriati" (ex DL n. 78/2010, D.Lgs. n. 147/2015, DL n. 34/2019 e D.Lgs. n. 209/2023);

# LE PRINCIPALI NOVITA' DEL D.L. OMNIBUS: IL CONDONO ANNUALITA' 2018-2022

- **Coniuge** non legalmente separato e almeno **un figlio** fiscalmente a carico. Sono inclusi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati. In alternativa, il bonus è riconosciuto ai lavoratori con almeno un figlio a carico in caso di assenza dell'altro genitore;
- **Un'IRPEF lorda** sul reddito da lavoro dipendente (art. 49, TUIR) superiore alla relativa detrazione di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR.

## Erogazione e Procedure

Il **Bonus Natale** sarà erogato dai datori di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa dichiarazione del dipendente che attesti la sussistenza dei requisiti necessari. In fase di conguaglio, il datore di lavoro verificherà l'effettiva spettanza dell'indennità e, in caso di incongruenze, procederà con il recupero degli importi non dovuti.

## Modalità di Compensazione

Il credito maturato a seguito dell'erogazione del Bonus potrà essere compensato dai datori di lavoro tramite F24 a partire dal giorno successivo all'erogazione del bonus stesso.

Si segnala infine che l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito con la **Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024**.

## REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I NUOVI RESIDENTI – ART. 2

Ai sensi dell'art. 24-bis del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nei 10 precedenti l'esercizio dell'opzione. Tale imposta è dovuta nella misura di **€ 100.000** per ciascun periodo d'imposta, ridotta a **€ 25.000** nel caso in cui venga estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile.

L'opzione non è applicabile alle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, relative alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano tale opzione:

- Non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del Modello Redditi);
- Sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

In sede di conversione del **DL n. 113/2024** (convertito dalla **Legge n. 143/2024**), è stato confermato l'aumento dell'imposta sostitutiva a € 200.000. Questo nuovo importo si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal **10 agosto 2024**.

## REGIME IVA PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ART. 3

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 683, della **Legge n. 234/2021** (Finanziaria 2022), apportata dall'art. 3, comma 12-sexies, del **DL n. 215/2023** (c.d. "Decreto Milleproroghe"), l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 15-quater, del **DL n. 146/2021** (c.d. "Decreto Fiscale") è stata rinviata al **1° gennaio 2025**. In particolare, le modifiche riguardano:

- **Soppressione del regime di esclusione IVA** per le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, **DPR n. 633/72**.
- **Estensione del regime IVA forfetario** (art. 1, commi 58-63, Legge n. 190/2014) alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a **€ 65.000**.

Le novità in materia IVA introdotte dal DL n. 146/2021 si basano sulla necessità di rendere il regime di esclusione compatibile con l'art. 132 della Direttiva 2006/112/CE, che prevede l'esenzione.

# LE PRINCIPALI NOVITA' DEL D.L. OMNIBUS: IL CONDONO ANNUALITA' 2018-2022

In sede di conversione del **Decreto Omnibus**, è stata confermata la possibilità di continuare ad applicare il regime di esclusione IVA di cui all'art. 4, comma 4, **DPR n. 633/72** non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, ma anche alle società sportive dilettantistiche, come definite dall'art. 90, comma 1, della **Legge n. 289/2002**.

Rimangono validi i comportamenti adottati fino al **9 agosto 2024**.

## PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO – ART. 7, COMMI 1 E 2

Ai fini della c.d. “rottamazione del magazzino”, introdotta dall'art. 1, commi 78-85, della **Legge n. 213/2023** (Finanziaria 2024), è richiesto il versamento di:

- **IVA**, dovuta esclusivamente in caso di eliminazione delle esistenze iniziali, calcolata applicando l'aliquota media 2023 sul valore eliminato, corretto dal coefficiente di maggiorazione;
- **Imposta sostitutiva** IRPEF/IRES e IRAP, pari al **18%**.

Il versamento è suddiviso in **due rate di pari importo**:

1. La **prima rata** deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al **30 settembre 2023** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, in generale entro **l'1 luglio/31 luglio/30 agosto 2024**, come previsto dall'art. 37, D.Lgs. n. 13/2024 – Informativa SEAC 8.8.2024, n. 238);
2. La **seconda rata** deve essere versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo (generalmente entro il **30 novembre 2024** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In sede di conversione è stata confermata la **proroga al 30 settembre 2024** per il termine di versamento della prima rata, applicabile ai soggetti per i quali la scadenza originaria cade entro il **29 settembre 2024**.

Nel caso in cui il termine per il versamento della prima rata sia successivo a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è anch'esso prorogato al **30 settembre 2024**.

Il differimento è stato riconosciuto “*in considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel Decreto [24.6.2024] e al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito*”.

Il **differimento interessa**:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024.

**Se il termine di versamento della prima rata è successivo al 29.9.2024** “restano fermi gli originari termini di versamento”.

Tuttavia, qualora il “nuovo” termine (prorogato) di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche il termine di quest'ultima è differito al 30.9.2024. Di fatto, il versamento è effettuato in un'unica soluzione (è il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2022 – 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024).

La previsione a favore dei soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio in corso al 30.9.2023 scade entro il 29.9.2024, in base alla quale l'**adeguamento** delle rimanenze iniziali può essere **effettuato entro il 30.9.2024**, nelle **scritture contabili relative all'esercizio successivo**.

Sul punto la citata Relazione specifica che: “*l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati*”. Inoltre: “*la fruizione di tale facoltà ... non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, così come differiti [al 30.9.2024]*”.

# LE PRINCIPALI NOVITA' DEL D.L. OMNIBUS: IL CONDONO ANNUALITA' 2018-2022

## PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – ART. 7, COMMA 3

In sede di conversione del **Decreto Omnibus**, è stata confermata la proroga, fino al **30 novembre 2024**, del termine per la rideterminazione del costo d'acquisto di **terreni** e **partecipazioni** posseduti alla data del **1° gennaio 2024**, non in regime d'impresa. La proroga riguarda:

- **Persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali.**

In particolare, il termine è stato spostato dal **30 giugno 2024 al 30 novembre 2024** per:

- Il versamento **dell'imposta sostitutiva pari al 16%**, da effettuare in un'unica soluzione o tramite un massimo di **tre rate annuali di pari importo**. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti interessi al tasso del **3% annuo**;
- La redazione e asseverazione della **perizia di stima**.

Lo Studio Torroni rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti o approfondimenti su quanto illustrato nella presente circolare.

Come sempre, il nostro team è pronto a supportarvi con professionalità e competenza nelle scelte fiscali e nella gestione di tutte le novità normative.

Cordiali saluti